Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 novembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 327 DEL 28 NOVEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987, 1ª emissione; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1978-1988, 1ª emissione, effettuate il 20 novembre 1980.

(10736)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 22 ottobre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. El Tahir Mustafa, ambasciatore della Repubblica democratica del Sudan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(9931)

Mercoledì 22 ottobre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Thomas Ennison, ambasciatore della Repubblica del Ghana, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(9932)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1980, n. **779.**

Contributo per la partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per l'anno 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per la partecipazione al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per l'anno 1979.

Tale somma, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere utilizzata, in tutto o in parte, per l'acquisto ed il trasporto di derrate alimentari di produzione nazionale da fornire ai Paesi bisognosi in via di sviluppo.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA — BARTOLOMEI — MANCA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 18 novembre 1980, n. **780.**

Proroga al 30 dicembre 1981 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Osimo nonchè della relativa segreteria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni del comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i compiti indicati nell'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria sono prorogate di un biennio a far data dal 30 dicembre 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Disciplina delle ricerche e coltivazione delle risorse geotermiche ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 28 novembre 1980, n. **781.**

Provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM per l'anno 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per l'anno 1979, la somma di lire 170 miliardi.

Art. 2.

Il conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, ai sensi del precedente articolo, quanto alla somma di lire 70 miliardi ha luogo mediante attribuzione all'Ente stesso di titoli del Tesoro, dall'EFIM destinati a riduzione, di pari ammontare, del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate.

Detti titoli sono consegnati per conto e su indicazione dell'EFIM alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi, per un ammontare di pari importo.

Art. 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce al Parlamento, entro il 1980, sull'impiego da parte dell'EFIM e delle società controllate delle somme erogate per effetto della presente legge e sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 1979, secondo le indicazioni dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 170 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a lire 100 miliardi mediante imputazione al-

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, n. III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, e quanto a lire 70 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al predetto capitolo 9001, all'uopo utilizzando le voci: « Utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia » e « Attuazione della politica mineraria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — DE MICHELIS — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 28 novembre 1980, n. **782**.

Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981, sono ridotte di 6,64 punti percentuali le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi nonché delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica, sempre che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL.

Per lo stesso periodo ed alle medesime imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riconosciuta una ulteriore riduzione di 2,54 punti percentuali.

Qualora l'importo delle riduzioni previste dai commi suddetti superi l'importo complessivo dei contributi di malattia dovuti dalle imprese, l'eccedenza va detratta dagli altri contributi dovuti all'INPS dalle imprese medesime e, nel caso di ulteriore eccedenza per le imprese che occupano personale iscritto presso Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, dai contributi dovuti agli enti gestori dei Fondi medesimi.

Il termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo e al quarto comma dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1980 in lire 1.040 miliardi, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 696 miliardi, destinata:

a) per lire 500 miliardi alla costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese. I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. La predetta somma e i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali. Al fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

b) per lire 100 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della SACE — Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione istituita presso l'*Istituto nazionale delle assicurazioni* — da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1980 e lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1981;

c) per lire 45 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. La somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982; lo stanziamento relativo all'anno finanziario 1980 resta determinato in lire 15 miliardi;

d) per lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1980, per la concessione a favore dei consorzi per il commercio estero costituiti fra piccole e medie imprese dei contributi fissati dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1976, n. 374;

e) per lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni dal 1980 al 1982, per l'istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo speciale, da amministrare con contabilità separata, per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni. Lo stanziamento per l'anno 1980 resta determinato in lire 20 miliardi.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso da una delegazione speciale, all'approvazione di tutti i progetti di massima e di quelli esecutivi di importo superiore a lire 5 miliardi nonché delle perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonché le perizie di variante e suppletive di importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi.

Il presente articolo sostituisce l'articolo 137 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4.

Limitatamente ai finanziamenti deliberati entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, le funzioni già esercitate dai comitati stessi sono trasferite al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della predetta legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può delegare ad un Sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza, farsi sostituire da un loro delegato.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 1.076 miliardi — risultante dalla differenza tra un onere complessivo di 1.606 miliardi e 530 miliardi relativi ad atti e provvedimenti disciplinati dalla legge 28 ottobre 1980, n. 687 — si provvede mediante riduzione di lire 1.076 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Per gli anni finanziari successivi al 1980, al relativo onere si provvederà con legge finanziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA — BISAGLIA — FOSCHI — MANCA — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 28 novembre 1980, n. **783**.

Interventi straordinari dello Stato in favore delle gestioni di malattia degli enti mutualistici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi patrimoniali, evidenziati alla data del 31 dicembre 1977, è autorizzata la spesa di L. 3.407.725 milioni da assegnare a favore delle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti e per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	2.813.690
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	30.047
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	46.106
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria)	157.058
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico	20.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	21.733
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	8.500
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, da distribuire alle casse mutue provinciali in rapporto ai reali disavanzi registrati alla data del 31 dicembre 1977 nei bilanci consuntivi	310.591

Art. 2.

Quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi della gestione 1978, è autorizzata la spesa di L. 292.275 milioni da assegnare a favore dei seguenti enti e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	180.939
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	20.000
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	10.836
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti da distribuire alle casse mutue provinciali in rapporto ai reali disavanzi registrati alla data del 31 dicembre 1978 nei bilanci consuntivi	80.500

Art. 3.

Con le disponibilità di lire 3.700.000 milioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, le gestioni di assistenza sanitaria degli enti interessati dovranno soddisfare complessivamente le seguenti esposizioni debitorie nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli:

	milioni di lire
A) Istituti di credito	1.864.153
B) Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386)	1.317.421
C) Conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386	83.160
D) GES.CA.L.	94.500
E) Direzione generale della Cassa depositi e prestiti	150.601
F) Prestazioni assistenziali varie	190.165

Art. 4.

L'importo di lire 1.864.153 milioni di cui alla lettera *A*) del precedente articolo 3 attribuito, in certificati speciali di credito, alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti mutualistici per consentire agli stessi di estinguere le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito, sarà versato dal Ministero del tesoro su appositi conti speciali da aprirsi presso la Banca d'Italia:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	1.534.280
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	40.000
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	18.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	12.027
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	5.000
Federazione nazionale e casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti	254.846

Gli enti di cui al primo comma estingueranno le proprie esposizioni debitorie verso gli istituti di credito traendo ordini di pagamento sui predetti conti con intervento in quietanza degli istituti bancari creditori.

Art. 5.

La somma di lire 1.317.421 milioni di cui alla lettera *B*) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	1.260.054
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	20.836
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico	20.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	6.706
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	2.100
Federazione nazionale e casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti	7.725

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente al capo X, capitolo 3342, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

Art. 6.

La somma di lire 83.160 milioni di cui alla lettera *C*) del precedente articolo 3 è assegnata alla gestione di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	75.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	160
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	8.000

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente al conto corrente n. 455 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato « Ministero del tesoro - conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera ».

Art. 7.

La somma di lire 94.500 milioni di cui alla lettera *D*) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie GES.CA.L.:

	milioni di lire
	—
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	87.000
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	7.500

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente sul conto corrente fruttifero n. 471 intrattenuto dalla Cassa depositi e prestiti con il Ministero del tesoro, denominato « Cassa depositi e prestiti - sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978 ».

Art. 8.

La somma di lire 150.601 milioni di cui alla lettera *E*) del precedente articolo 3 sarà fatta affluire, in nome e per conto della gestione dell'assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, al conto corrente di tesoreria denominato: « Cassa depositi e prestiti: gestione principale », per estinguere, per pari importo, il debito che l'INADEL espone nei confronti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, quale incaricata del servizio di cassa dell'Is ituto stesso.

Art. 9.

L'importo di lire 190.165 milioni di cui alla lettera *F*) del precedente articolo 3 è assegnato alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nei limiti degli stessi importi i debiti esposti nei confronti di operatori sanitari:

	milioni di lire
	—
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	38.295
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	10.047
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	2.606
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria) . . .	6.457
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	3.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	1.240
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti da distribuire alle casse mutue provinciali di malattia in rapporto alla esposizione debitoria di cui al presente articolo	128.520

Art. 10.

Le somme assegnate ai sensi dei precedenti articoli dovranno essere utilizzate dalle gestioni di assistenza sanitaria degli enti interessati per estinguere prioritariamente le esposizioni debitorie risultanti nei rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 1977.

Ove, alla data di erogazione, le somme stesse dovessero risultare superiori alle esposizioni debitorie degli enti, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per estinguere altri debiti nell'ambito di quelli indicati al precedente articolo 3.

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di 3.700 miliardi di lire di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il relativo onere farà carico al fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — FOSCHI — ANIASI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 28 novembre 1980, n. **784**.

Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La GEPI destinerà la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi

interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette.

La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali è autorizzata l'assunzione.

Ove se ne ravvisi la necessità, si applica ai lavoratori predetti l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI.

La limitazione alle sole attività industriali private di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 2.

Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR finanziaria S.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.

Il mandato è conferito mediante girata, per procura, delle azioni della società SIR finanziaria S.p.a., per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge e, al più tardi fino al 31 ottobre 1981.

Art. 3.

Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 2, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni « Consorzio bancario S.p.a. - CBS », previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria S.p.a., è a carico, fermi gli effetti già verificatisi in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l'obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7, di integrare ai sensi del comma precedente la copertura già effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato è autorizzato ad erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.

I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 4.

Entro il 31 luglio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede:

a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;

b) il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende od impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica;

c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende o impianti;

d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute né risanabili.

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente nonché l'aggiornamento del programma complessivo.

Entro il 31 dicembre 1980 il comitato provvede, di intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 ottobre 1981.

Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.

Il programma viene trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La stima del valore degli impianti di cui alla lettera *b*) è realizzata da tre esperti nominati rispettivamente dal Consorzio bancario S.p.a.-C.B.S., dall'ENI e dal Presidente del Consiglio di Stato.

Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera *b*) e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 ottobre 1981.

A seguito dell'approvazione del conto di previsione il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'articolo 6, secondo comma, della presente legge.

Art. 5.

Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario S.p.a.-C.B.S., persegue in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata

del mandato, d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tal fine promuove in particolare:

1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese ed il rinnovo dei relativi organi sociali;

2) la puntualità ed economicità dell'esecuzione del programma di risanamento formulato ai sensi del precedente articolo 4;

3) la riorganizzazione strutturale e finanziaria del gruppo;

4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;

5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli.

Il comitato cura, inoltre, la redazione di un progetto di pagamento dei crediti in linea capitale di ammontare fino a 100 milioni e di un progetto di pagamento, anche dilazionato e parziale, dei crediti in linea capitale, diversi da quelli di cui all'articolo 7, di ammontare superiore, seguendo, in entrambi i casi, l'ordine di graduazione assegnato dalle leggi vigenti. Sono sospese fino al 31 dicembre 1981, sempre che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le scadenze indicate nel progetto, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del gruppo SIR. Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 è riservata la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti fino a 100 milioni, e la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti di ammontare superiore.

Per l'adempimento dei compiti di cui alla presente legge il comitato può utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o dall'IRI, nonché personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del comitato ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge.

Art. 6.

A favore del comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli precedenti, la somma di lire 269 miliardi.

Con decreto di cui all'articolo 4, ultimo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo di ulteriori lire 150 miliardi.

Delle somme ad esso erogate il comitato rende conto, al termine della gestione, al Ministero del tesoro che lo approva con proprio decreto.

Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980, per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

Art. 7.

E' istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con le finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistite da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente articolo 3.

In corrispettivo delle suddette ragioni di credito, la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di durata decennale per un valore nominale di pari ammontare.

La gestione di tali titoli dovrà essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito.

L'ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1981.

Le annotazioni conseguenti alle cessioni di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai competenti tribunali e uffici dei registri immobiliari.

Quando si sia proceduto ai rilievi, alle cessioni o liquidazioni di cui al precedente articolo 4, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione autonoma.

Le eventuali ulteriori occorrenze finanziarie per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio.

All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.

I titoli, nonché gli atti, le istanze e i documenti relativi e conseguenti alla cessione dei crediti ed all'emissione e amministrazione dei titoli stessi sono esenti da imposte, tasse e diritti di ogni specie.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alla sezione autonoma di cui al primo comma le norme in vigore per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 8.

Le società del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla

data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero.

Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.

Art. 9.

In relazione alla disposizione del precedente articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 419 miliardi — che sarà stanziata in ragione di lire 269 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente, negli anni 1980 e 1981 — nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Art. 10.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario conferisce e l'ENI assume, anche al fine di salvaguardarne l'unità funzionale e la continuità della produzione, la gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica in amministrazione straordinaria, che, unitamente alle attività già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'attività dei settori chimico e petrolifero.

Entro tre mesi dalla data predetta gli impianti di cui al comma precedente, gli immobili ad essi pertinenti, nonché i beni mobili di qualsiasi genere necessari all'esercizio delle singole attività produttive, ivi compresi i brevetti e le licenze, sono ceduti in blocco all'ENI a trattativa diretta. La stima del valore dei singoli complessi di beni per ciascuna società che ne sia titolare è effettuata da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dall'ENI e dal presidente del Consiglio di Stato.

Entro un mese dalla data della cessione cessa il mandato di cui al primo comma.

Art. 11.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo, nonché dei tempi di realizzazione delle opere.

Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera *a*), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera *a*).

A tal fine è autorizzata:

1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, con un minimo del 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali, al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare dal 10 al 30 per cento della spesa, per le opere indicate dal precedente comma;

3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.

La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro.

In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).

Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre

eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.

L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà.

I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.

I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendono trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacin idi utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.

Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 358 miliardi — risultante dalla differenza tra un onere complessivo di 627 miliardi e 269 miliardi relativi ad atti o provvedimenti disciplinati dalla legge 28 ottobre 1980, n. 687 — si provvede quanto a lire 298 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per l'anno finanziario 1981, alla quantificazione della spesa provvederà la legge finanziaria, utilizzando per la relativa copertura i mezzi dalla stessa previsti a fronte degli oneri derivanti per tale anno dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — DE MICHELIS — BISAGLIA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione centrale per l'impiego.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1979, registro n. 13, foglio n. 222, con il quale è stata costituita — ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479 — la Commissione centrale per l'impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti addì 24 gennaio 1980, registrato n. 1, foglio n. 274, con il quale il dott. Salvatore Bova è stato collocato fuori ruolo perché nominato componente effettivo del collegio dei sindaci dell'INPS, a decorrere dal 1° febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1980, registro n. 4, foglio n. 102, con il quale

il dott. Valerio Rossi è stato nominato direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1980, registro n. 5, foglio n. 122, con il quale il dott. Valerio Rossi è stato preposto alla Direzione generale della previdenza e assistenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Salvatore Bova con il dott. Valerio Rossi quale componente effettivo della Commissione centrale per l'impiego;

Decreta:

Il dott. Valerio Rossi, direttore generale della previdenza e assistenza sociale, è nominato componente effettivo della Commissione centrale per l'impiego, in sostituzione del dott. Salvatore Bova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1980
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 287

(10652)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Emilia-Romagna del canale demaniale d'irrigazione Spelta, scorrente nel territorio delle province di Parma e Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1980), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introidandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Parma il 18 agosto 1978 relativo al canale demaniale di irrigazione di Spelta, scorrente nel territorio della provincia di Parma;

Viste le lettere n. 10950/AG/1978 del 23 agosto 1979 e n. 2680 del 24 marzo 1980, con cui la regione Emilia-Romagna ha comunicato il proprio benestare sull'anzidetto stato di consistenza, ha accettato la compensazione tra i canoni introitàti e le spese sostenute durante la gestione provvisoria da parte dello Stato e ha dichiarato che è stato costituito nella zona il Consorzio utenti canale Spelta, attuale concessionario del canale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 18 agosto 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione Spelta trasferito alla regione Emilia-Romagna, scorrente in provincia di Parma.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto o di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Parma procederà al formale trasferimento alla regione e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 al Consorzio utenti canale Spelta, facendoli constare da apposito verbale, che sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione, e del consorzio predetto, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale degli stessi beni devoluti a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria del canale da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: Reviglio

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 279

(10563)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Trasferimento alla regione Toscana dei canali demaniali d'irrigazione di « Carrara-Avenza » e di « Massa-Montignoso ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenti già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visti gli uniti stati di consistenza redatti dall'ufficio tecnico erariale di Massa-Carrara il 30 settembre 1978, relativi alle reti dei canali demaniali di irrigazione di « Carrara-Avenza » e « Massa-Montignoso », scorrenti nel territorio della provincia di Massa-Carrara;

Ritenuto che, con ministeriale 16 dicembre 1978, numero 44212/C, gli indicati stati di consistenza sono stati trasmessi, per il benestare, alla regione Toscana, la quale, peraltro, nonostante i solleciti di cui alle successive lettere 13 giugno 1979, n. 42215/C e 5 luglio 1980, n. 42301/C, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendo nota la esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione dei canali, alla contemporanea consegna dei beni devoluti alla predetta regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti stati di consistenza 30 settembre 1978, relativi alle reti dei canali demaniali di irrigazione di « Carrara-Avenza » e di « Massa-Montignoso », scorrenti nel territorio della provincia di Massa-Carrara, trasferiti alla regione Toscana.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Massa-Carrara, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti le reti dei canali di cui all'art. 1 alla regione Toscana, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti della Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, dal consorzio degli utenti dei canali anzidetti.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1980
Registro n. 42 Finanze, foglio n. 90

(10697)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Trasferimento alla regione Toscana del canale demaniale d'irrigazione di Valpiana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale ed interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche

quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Grosseto il 30 marzo 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione di Valpiana, scorrente nel territorio della provincia di Grosseto;

Ritenuto che, con ministeriale n. 41414/C del 14 maggio 1979, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Toscana, la quale, peraltro, nonostante i solleciti di cui alle successive lettere 12 aprile 1980, n. 40636/C e 5 luglio 1980, n. 42306/C, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendo nota la esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti alla predetta regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 30 marzo 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione di Valpiana, scorrente nel territorio della provincia di Grosseto, trasferito alla regione Toscana.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Grosseto, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Toscana, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1980
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 84

(10698)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre **1980**.

Trasferimento alla regione Campania del canale demaniale d'irrigazione « Sarno », scorrente nel territorio delle province di Napoli e Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenti già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni e applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visti gli uniti stati di consistenza, redatti dagli uffici tecnici erariale di Napoli e Salerno rispettivamente il 12 settembre 1978 e 19 marzo 1980 per le parti ricadenti nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, relativi al canale demaniale d'irrigazione « Sarno »;

Ritenuto che, con ministeriali 5 luglio 1979, n. 42627/L e 18 aprile 1980, n. 41212, gli indicati stati di consistenza sono stati trasmessi, per il benestare, alla regione Campania, la quale, peraltro, nonostante il sollecito di cui alla successiva lettera 5 luglio 1980, n. 42305, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendo nota l'esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti alla predetta regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti stati di consistenza 12 settembre 1978 e 19 marzo 1980, relativi al canale dema-

niale di irrigazione « Sarno », scorrente nei territori delle province di Napoli e Salerno, trasferito alla regione Campania.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Napoli, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Campania, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1980
Registro n. 42 Finanze, foglio n. 86

(10693)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Trasferimento alla regione Toscana dei canali demaniali di irrigazione « Condotto pubblico », « Nuovo », « Giallo », « Pontecanale », « Arnolfini », « Fanuccio-Trebiliani », « Soccorso », « Canon dei Franchi », « S. Rocco », « Gianin del Trave », « Benassai Penitese » e « Moriano ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenti già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni e applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visti gli uniti stati di consistenza redatti dall'ufficio tecnico erariale di Lucca il 30 settembre 1978, relativi ai canali demaniali di irrigazione lucchesi, scorrenti nel territorio della provincia di Lucca, « Condotto pubblico », « Nuovo », « Giallo », « Pontecanale », « Arnolfini », « Fanuccio-Trebiliani », « Soccorso », « Canon dei Franchi » « S. Rocco », « Giannin del Trave », « Benassai Penitese », « Moriano »;

Ritenuto che, con ministeriale 16 dicembre 1978, n. 43893, gli indicati stati di consistenza sono stati trasmessi, per il benestare, alla regione Toscana, la quale, peraltro, nonostante i solleciti di cui alle successive lettere 13 giugno 1979, n. 42214 e 5 luglio 1980, n. 42213, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendosi a conoscenza dell'esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione dei canali, alla contemporanea consegna dei beni devoluti alla predetta regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti stati di consistenza 30 settembre 1978, relativi ai canali demaniali di irrigazione lucchesi: « Condotto pubblico », « Nuovo », « Giallo », « Pontecanale », « Arnolfini », « Fanuccio-Trebiliani », « Soccorso », « Canon dei Franchi », « S. Rocco », « Giannin del Trave », « Benassai Penitese » e « Moriano », scorrenti nel territorio della provincia di Lucca, trasferiti alla regione Toscana.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Lucca, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla regione Toscana, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti dei canali anzidetti.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1980
Registro n. 42 Finanze, foglio n. 87

(10695)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Trasferimento alla regione Marche del canale demaniale di irrigazione « Vallato di Chiaravalle ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenti già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni e applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Ancona il 16 maggio 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione « Vallato di Chiaravalle » scorrente nel territorio della provincia di Ancona;

Vista la lettera 18 ottobre 1979, n. 5934, con la quale la regione Marche ha comunicato il proprio benestare sull'anzidetto stato di consistenza ed ha dichiarato che non esistono nella zona consorzi di utenti già costituiti, cui affidare la gestione del canale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 16 maggio 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione « Vallato di Chiaravalle », scorrente in provincia di Ancona, trasferito alla regione Marche.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Ancona, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Marche, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1980
Registro n. 42 Finanze, foglio n. 85

(10694)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Trasferimento alla regione Toscana del canale demaniale d'irrigazione di Ripafratta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 24 gennaio 1978, dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatta dall'ufficio tecnico erariale di Pisa il 29 luglio 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione di Ripafratta, scorrente nel territorio della provincia di Pisa;

Ritenuto che, con ministeriale n. 25124 del 21 novembre 1978, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Toscana, la quale, peraltro, nonostante i solleciti di cui alle successive lettere 13 giugno 1979, n. 42213 e 5 luglio 1980, n. 42304, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendosi a conoscenza dell'esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti all'indicata regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 29 luglio 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione di Ripafratta, scorrente in provincia di Pisa, trasferito alla regione Toscana.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Pisa, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Toscana, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1980
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 83

(10696)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1980.

Prenotazione automatizzata dei carichi demaniali presso gli uffici del registro dotati di terminali scriventi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le vigenti istruzioni di contabilità demaniale approvate con decreto ministeriale 7 aprile 1888, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro del 19 marzo 1960, che approva le istruzioni sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto l'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenuta la necessità di modificare le citate istruzioni di contabilità demaniale per quanto attiene le riscossoni del ramo demanio contemporanee al rispettivo accertamento, effettuate dagli uffici del registro che utilizzano procedure meccanizzate, nonché i successivi adempimenti degli uffici stessi in ordine alle suddette riscossioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro, che utilizzano procedure meccanizzate, forniti o non forniti di servizio autonomo di cassa, sono esonerati, in deroga a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 10 delle istruzioni di contabilità demaniale approvate con decreto ministeriale 7 aprile 1888, dalla iscrizione di apposito articolo per le entrate relative al ramo demanio contemporanee al rispettivo accertamento.

Art. 2.

Gli uffici di cui all'articolo precedente devono trasmettere alle competenti ragionerie provinciali dello Stato, per le entrate relative al ramo demanio contemporanee al rispettivo accertamento, la copia a ricalco dell'ordine di incasso, dal quale devono risultare:

le generalità del contribuente;

l'importo pagato in cifre e lettere;

la causale del pagamento;

il capitolo di entrata;

l'indicazione (NP) che trattasi di carico non prenotato;

il numero progressivo annuale nell'ambito dello stesso capitolo.

Art. 3.

Le copie a ricalco di cui all'articolo precedente, pervenute alle ragionerie provinciali dello Stato, se relative ad ordini di incasso emessi manualmente, devono essere incluse fra gli elementi di controllo contabile previsti dall'art. 211 delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale.

Art. 4.

Rimangono in vigore le norme delle istruzioni di contabilità demaniale non incompatibili con gli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(10692)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. STEF - Stabilimento tipografico editoriale Fossataro, in Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 12 marzo 1980, con la quale la S.p.a. STEF - Stabilimento tipografico editoriale Fossataro, con sede in Cagliari, chiede una rateazione del residuo carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenuta alla fonte) e relativi interessi e sopratassa, afferente l'anno 1977, iscritto nei ruoli speciali di febbraio 1980, per il complessivo ammontare di lire 36.219.200, adducendo che la concessione della dilazione le consentirebbe un graduale assolvimento dell'obbligazione tributaria che si presenta gravosa in rapporto alle sue attuali condizioni economico-finanziarie, in quanto sta completando la ristrutturazione di tutto il complesso aziendale, al fine di assicurarne la produttività;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Cagliari, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dalla parte, ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione poiché risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività della società STEF;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del residuo carico tributario di lire 36.219.200, dovuto dalla S.p.a. STEF - Stabilimento tipografico editoriale Fossataro, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10655)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Lari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 6 maggio 1980 con la quale il titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Lari chiede la concessione di una dilazione del versamento delle entrate per l'importo complessivo di lire 14.376.160, relativo alle imposte di ricchezza mobile e complementare iscritte, a nome della ditta Bigazzi Gino, nei ruoli suppletivi emissione settembre 1979 in riscossione in due rate, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto le procedure esecutive già esperite nei confronti del predetto contribuente hanno dato esito negativo;

Considerato che l'intendente di finanza di Pisa, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati allo esattore, rendendone particolarmente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Lari, è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di settembre 1981, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.477.900 (lire tredicimilioniquattrocentosettantasettemilanovecento) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 14.376.160 iscritto a ruolo a nome della ditta Bigazzi Gino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pisa darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10654)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Assegnazione al comune di Manfredonia di un segretario comunale di classe superiore.

IL MIISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Manfredonia in data 16 ottobre 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1980, n. 17200, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Manfredonia un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Foggia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: ROGNONI

(10631)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2887/80 della commissione, del 7 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2888/80 della commissione, del 7 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2889/80 della commissione, del 7 novembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2890/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1379/80 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2891/80 della commissione, del 7 novembre 1980, che deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2892/80 della commissione, del 7 novembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2391/80 relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1979/1980 e del regolamento (CEE) n. 2325/80.

Regolamento (CEE) n. 2893/80 alla commissione, del 7 novembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2894/80 della commissione, del 7 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2835/80 del Consiglio, del 30 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/76 recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati, pubblicato nella « Gazzetta *Ufficiale* » n. L 292 del 1° novembre 1980.

Pubblicati nel n. L 299 *dell'8 novembre* 1980.

(284/C)

Regolamento (CEE) n. 2895/80 della commissione, del 10 novembre 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2896/80 della commissione, del 10 novembre 1980, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2897/80 della commissione, del 10 novembre 1980, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2898/80 della commissione, del 10 novembre 1980, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica araba siriana a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 303 *del* 12 *novembre* 1980.

(285/C)

Regolamento (CEE) n. 2899/80 della commissione, del 10 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2900/80 della commissione, del 10 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2901/80 della commissione, del 10 novembre 1980, che modifica gli allegati 5 e 6 al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità.

Regolamento (CEE) n. 2902/80 della commissione, del 10 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2903/80 della commissione, del 10 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2697/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L. 279 del 23 ottobre 1980.

Pubblicati nel n. L 301 *dell'*11 *novembre* 1980.

(286/C)

Regolamento (CEE) n. 2904/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2905/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2906/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 2907/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri legni semplicemente segati, ecc., della sottovoce 44.14 B della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2908/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2909/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, delle sottovoci 97.06 B e C della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2910/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2911/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che determina in quale misura può essere dato seguito alle offerte presentate per le carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 2912/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2913/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2914/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali e il riso.

Regolamento (CEE) n. 2915/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che rettifica taluni tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2880/80 della commissione, del 6 novembre 1980, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso di carni di vitello, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 298 del 7 novembre 1980.

Pubblicati nel n. L 302 *del* 12 *novembre* 1980.

(287/C)

Regolamento (CEE) n. 2916/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 2917/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica il regolamento n. 115/67/CEE per quanto concerne i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2918/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2919/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2920/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2921/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2922/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 2923/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2924/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2925/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2926/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2927/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2928/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2929/80 della commissione, del 12 novembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2915/80 della commissione, dell'11 novembre 1980, che rettifica taluni tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 302 del 12 novembre 1980.

Pubblicati nel n. L 304 *del* 13 *novembre* 1980.

(288/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

12° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80 e n. 264/80, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **2193** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « CROWN CITY ARMS » MOD. EAGLE
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 212,8
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **2194** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « CROWN CITY ARMS » MOD. CONDOR STAINLESS
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 212,8
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **2195** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « CROWN CITY ARMS » MOD. SWIFT
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 107,9
Lunghezza dell'arma: MM. 202,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **2196** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « CHARTER ARMS » MOD. UNDERCOVER
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 163,8
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2197 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « CHARTER ARMS » MOD. PATHFINDER
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 190,5
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 2198 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « CHARTER ARMS » MOD. 34431 BULLDOG
Calibro: 44 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 190,5
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 2199 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « CHARTER ARMS » MOD. 34431 B. BULLDOG
Calibro: 44 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 241,3
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 2200 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « CHARTER ARMS » MOD. 43542 TARGET BULLDOG
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 215,9
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 2201 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « CHARTER ARMS » MOD. 53842 POLICE BULLDOG
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 215,9
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 2202 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ENFIELD » MOD. N. 1 MARK 1
Calibro: 7,7 (303 BRITISH)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2203 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ENFIELD » MOD. N. 1 SMLE MK III
Calibro: 7,7 (303 BRITISH)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2204 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ENFIELD » MOD. LEE ENFIELD N. 4 MARK I
Calibro: 7,7 (303 BRITISH)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2205 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ENFIELD » MOD. LEE ENFIELD MARK 1°
Calibro: 7,7 (303 BRITISH)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 767
Lunghezza dell'arma: MM. 1260
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2206 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ENFIELD » MOD. LEE METFORD MARK II
Calibro: 7,7 (303 BRITISH)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 767
Lunghezza dell'arma: MM. 1265
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2207 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.N. » MAUSER CARBINE, MOD. 1924
Calibro: 30-06 (7,62 MM.)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 439
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2208 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « F.N. » (MAUSER RIFLE) MOD. 1924
Calibro: 30-06 (7,62 MM.)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 589
Lunghezza dell'arma: MM. 1099
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2209 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PATTERN » MOD. 14
Calibro: 7,7 (303 BRITISH)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1225
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2210 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « KRAG JORGENSEN » MOD. 1889/10
Calibro 8 MM. KRAG
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 820
Lunghezza dell'arma: MM. 1325
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2211 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « SCHMIDT RUBIN » MOD. 1911
Calibro: 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 788
Lunghezza dell'arma: MM. 1310
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2212** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: MOSCHETTO
Denominazione: « SCHMIDT RUBIN » MOD. K 31
Calibro: 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2213** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: MOSCHETTO
Denominazione: « SCHMIDT RUBIN » MOD. 1911
Calibro: 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 592
Lunghezza dell'arma: MM. 1102
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2214** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « D.W.M. » MOD. MAUSER VERGUEIRO M 904
Calibro: 7,92 MM. (8 × 57)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **5**
Lunghezza delle canne: MM. 740
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotto: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2215** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « SPRINGFIELD » MOD. 1903
Calibro: 7,62 MM. (30-06)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **5**
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1097
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2216** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « STEYR » MOD. M 95
Calibro: 8 MM. (8 × 50 R Austrian Mannlicher)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **5**
Lunghezza delle canne: MM. 765
Lunghezza dell'arma: MM. 1282
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2217** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* **23** *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MAUSER » MOD. KAR 98 K
Calibro: 7,92 (8 × 57)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1107
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA (C.Z. BR NO)
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IM PORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2218** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MAUSER » MOD. M 1943
Calibro: 7,92 (8 × 57)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 605
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA (ARSENALI MILI TARI)
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IM PORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2219** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MAUSER » MOD. 1909
Calibro: 7,65 MM.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 740
Lunghezza dell'arma: MM. 1245
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ARGENTINA (ARSENALE MILITARE)
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IM PORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2220** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « LEBEL » MOD. 07/15 M 34
Calibro: 7,5 MM.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA (ARSENALI MI LITARI)
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IM PORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **2221** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « KRAG JORGENSEN » MOD. M 1894
Calibro: 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 760
Lunghezza dell'arma: MM. 1265
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: NORVEGIA (ARSENALE M ILITARE DI KONGSBERG)
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IM PORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2222 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ROSS » MOD. MARK III
Calibro: 7,7 (303 BRITISH)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 750
Lunghezza dell'arma: MM. 1290
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA (ARSENALE MILITARE DI LONG BRANCH)
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2223 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MAUSER » MOD. 1893
Calibro: 7 MM. (7 × 57)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 740
Lunghezza dell'arma: MM. 1235
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA (ARSENALI MILITARI)
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2224 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MAUSER » MOD. 91
Calibro: 7,65 MM.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 740
Lunghezza dell'arma: MM. 1280
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ARGENTINA (ARSENALE MILITARE)
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2225 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 1954 AD
Calibro: 16/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucine sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (con piastrine finte-cartelle) (doppio grilletto con stecher sul 1°), cal. 16/5,6 × 57 R (canne mm. 650) e lunghezza totale di mm. 1070. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 12 settembre 1980.

N. **2226** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* **14** *novembre* **1980.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 1954 **AD**
Calibro: 16/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (con piastrine finte-cartelle) (doppio grilletto con stecher sul 1°), cal. 16/7 × 65 R con canne di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1070. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 12 settembre 1980.

N. **2227** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 1954 AD
Calibro: 16/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (con piastrine finte-cartelle) (doppio grilletto con stecher sul 1°), cal. 16/243 Winchester con canne di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1070. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 12 settembre 1980.

N. **2228** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 1954 AD
Calibro: 12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (con piastrine finte-cartelle) (doppio grilletto con stecher sul 1°), cal. 12/5,6 × 57 R, con canne di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1070. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 12 settembre 1980.

N. **2229** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 1954 **AD**
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (con piastrine finte-cartelle) (doppio grilletto con stecher sul 1°), cal. 12/7 × 65 R, con canne di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1070. Parere espresso dalla C.C.C.C.A nella seduta del 12 settembre 1980.

N. 2230 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 1954 AD
Calibro: 16/5,6 × 50 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (con piastrine finte-cartelle) (doppio grilletto con stecher sul 1°), cal. 16/5,6 × 50 R, con canne di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1070. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 12 settembre 1980.

N. 2231 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 1954 AD
Calibro: 12/5,6 × 50 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (con piastrine finte-cartelle) (doppio grilletto con stecher sul 1°), cal. 12/5,6 × 50 R, con canne di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1070. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 12 settembre 1980.

N. 2232 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 37
Calibro: 12/12/5,6 × 50 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2233 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 37
Calibro: 12/12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2234 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 37
Calibro: 12/12/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2235 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 37
Calibro: 12/12/22-250
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2236 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 37
Calibro: 12/12/222 REMINGTON
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2237 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 37
Calibro: 12/12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2238 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 37
Calibro: 12/12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2239 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 14 *novembre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 37
Calibro: 12/12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2240 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2583/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « BERETTA » MOD. 1
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 (UTILE 50,8)
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: FASANI ERNESTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2241 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « TAURUS » MOD. 80
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 (3")
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2242 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « TAURUS » MOD. 80
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 (3")
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2243 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « TAURUS » MOD. 80
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 240
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **2244** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3411/10.C.N./C-80 *in data* **23** *ottobre* **1980.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « AUTO-MAG » MOD. 180
Calibro: 44 AMP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 165
Lunghezza dell'arma: MM. 292
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: PETACCIA FRANCO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **2245** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN SR 31
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 293
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **2246** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN SR 32
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 293
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **2247** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN TR 61
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8 (2")
Lunghezza dell'arma: MM 173
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **2248** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN TR 62
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8 (2")
Lunghezza dell'arma: MM. 183
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **2249** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOH N TR **63**
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **2250** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOH N VR **41**
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **2251** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOH N VR **42**
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 283
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **2252** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOH N VR **43**
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **2253** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOH N VR **44**
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 283
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2254 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN VR 45
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 2255 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 23 *ottobre* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN VR 46
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 293
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nel n. 2180 del Catalogo riguardante il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (doppio grilletto con stecher sul 1°), CAL. 12/6,5 × 57 R (canne MM. 650), è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » MOD. 1954 AD (con piastrine finte-cartelle) (doppio grilletto con stecher sul 1°), CAL. 12/6,5 × 57 R (canne MM. 650).

Nel n. 2181 del Catalogo riguardante il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD-DELUXE (doppio grilletto con stecher sul 1°) CAL. 12/243 WINCHESTER (canne MM. 650), è inserita la seguente nota:

Hanno le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche:

il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (doppio grilletto con stecher sul 1°), CAL. 12/243 WINCHESTER (canne MM. 650);

il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (con piastrine finte-cartelle) (doppio grilletto con stecher sul 1°), CAL. 12/243 WINCHESTER (canne MM. 650).

Nel n. 2182 del Catalogo riguardante il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (doppio grilletto con stecher sul 1°), CAL. 16/6,5 × 57 R (canne MM. 650), è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « FRANZ SODIA » Mod. 1954 AD (con piastrine finte-cartelle) (doppio grilletto con stecher sul 1°), CAL. 16/6,5 × 57 R (canne MM. 650).

Nel n. 1438 del Catalogo riguardante la pistola a rotazione singola azione « JAGER » Mod. 1873, CAL. 22 L.R. (canna MM. 190), è inserita la seguente nota:

La pistola a rotazione singola azione « JAGER » Mod. 1873, CAL. 22 L.R., (canna MM. 190), può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia CAL. 22 MAGNUM.

Nel n. 1439 del Catalogo riguardante la pistola a rotazione singola azione « JAGER » Mod. 1873 (mira regolabile), CAL. 22 L.R. (canna MM. 190), è inserita la seguente nota:

La pistola a rotazione singola azione « JAGER » Mod. 1873 (mira regolabile) CAL. 22 L.R. (canna MM. 190), può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia CAL. 22 MAGNUM.

(10635)

Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (rettifiche)

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, e successivi aggiornamenti, devono essere riportate le sottocitate variazioni:

Nel Catalogo, pubblicato nel supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, al:

n. 16 invece di: « Decreto ministeriale n. *40.467* », leggasi: « Decreto ministeriale n. *50.467* »;

n. 209 invece di: « *Denominazione*: UNA », leggasi: « *Numero delle canne*: UNA »;

n. 261 invece di: « Denominazione: Z-Brno Mod. *ZKKK* 602 », leggasi: « Denominazione: Z-Brno *ZKK* 602 »;

n. 355 invece di: « Catalogo n. *335* », leggasi: « Catalogo n. *355* »;

n. 408 invece di: « Calibro: 222 Remington », leggasi: « Calibro: 222 Remington *Magnum* »;

n. 834 invece di: « *Numero dei colpi contenuti nel caricatore*: TRE », leggasi: « *Numero delle canne*: TRE »;

n. 888 invece di: « *Presentatore*: *Tanfoglio Giuseppe, rappresentante legale della fabbrica armi F.lli Tanfoglio S.n.c.* », leggasi: « *Tanfoglio Giuseppe, rappresentante legale della fabbrica armi G. Tanfoglio* »;

n. 1256 invece di: « *Numero dei colpi contenuti nel caricatore*: DUE SOVRAPPOSTE », leggasi: « *Numero delle canne*: DUE SOVRAPPOSTE »;

n. 1317 invece di: « Calibro: 7 × *6,5* », leggasi: « Calibro: 7 × *65 R* »;

n. 1344 invece di: « Calibro: *12/270* », leggasi: « Calibro: *12/270 Winchester* »;

n. 1349 invece di: « Calibro: 12 Magnum/270 », leggasi: « Calibro: 12 Magnum/270 *Winchester* »;

numeri 1438 - 1439 - 1444 - 1450 - 1451 - 1460 - 1461 - 1470 - 1471, invece di: « Lunghezza della canna: mm. *180* », leggasi: « Lunghezza della canna: mm. *190* ».

Nel secondo aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 27 novembre 1979, al:

n. 1611 invece di: « Calibro: *22 Hornet* », leggasi: « Calibro: *222 Remington* ».

Nel quinto aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 17 marzo 1980, al:

n. 1728 invece di: « Classe cui è stata assegnata l'arma: *C 6* », leggasi: « Classe cui è stata assegnata l'arma: *C 7* ».

Nel sesto aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1980, al:

n. 1736 invece di: « Lunghezza dell'arma: mm. *225* », leggasi: « Lunghezza dell'arma: mm. *255* ».

Nel nono aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1980, al:

n. 1955 invece di: « Numero delle canne: UNA (*ad anima liscia*) », leggasi: « Numero delle canne: UNA (*ad anima rigata*).

Nell'undicesimo aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1980, al:

n. 2125 invece di: « Calibro: 7 × *65* », leggasi: « Calibro: 7 × *65 R* »;

n. 2130 invece di: « Lunghezza *delle canne*: mm. *650* », leggasi: « Lunghezza *dell'arma*: mm. *1070* »;

n. 2131 invece di: « Lunghezza *delle canne*: mm. *600*», leggasi: « Lunghezza *dell'arma*: mm. *1020* »;

n. 2137 invece di: « Lunghezza *delle canne*: mm. *650* », leggasi: « Lunghezza *dell'arma*: mm. *1070* »;

n. 2185: « *Funzionamento*: *a caricamento successivo e singolo* (*manuale*) (*doppio grilletto con stecher sul I°*).

(10636)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 660 Mod. 241 D.P. — Data: 24 novembre 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Cicala Maria Grazia, nata a Giugliano in Campania il 10 gennaio 1923. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9938)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 Mod. 241 D.P. — Data: 30 maggio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Cosenza. — Intestazione: Chimenti Maria ved. Bisciglia, nata a S. Benedetto Ullano (Cosenza) il 13 ottobre 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 112.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10128)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di seconda categoria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri provvedimenti del 3 agosto 1976 e del 21 luglio 1976, con i quali l'avv. Bruno Russello ed il sig. Antonio Miotti vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Lino Salandin, nato a Urbana il 13 febbraio 1911 ed il prof. Carlo Colognese, nato a Montagnana il 19 giugno 1939, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme di legge e di statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Governatore: CIAMPI

(10665)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di analisi matematica.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Visto il foglio 25161 del 16 febbraio 1980, con il quale l'Accademia navale comunica la cessazione dall'insegnamento dell'assistente della cattedra di analisi matematica, prof. Gennaro Giannuzzi;

Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale esiste la necessaria disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante presso l'Accademia navale per la cattedra di analisi matematica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di analisi matematica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere forniti di diploma di laurea in matematica o matematica e fisica;

c) aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il sessantesimo anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione ed è così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;

professore titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;

tre professori di università o dell'Accademia, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in un colloquio ed in una prova pratica secondo il programma specificato nell'allegato 2.

La data e la sede della prova scritta verranno comunicate ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dello svolgimento di essa.

Della data di tale prova verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data, con almeno venti giorni di anticipo, comunicazione della sede e della data del suo svolgimento insieme al voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

La prova orale e la prova pratica si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella orale e nella pratica.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale o che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio del concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore, ai sensi del primo comma del presente articolo, e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3), dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina ad assistente di analisi matematica, nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale.

Il coniuge ed i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Al candidato assunto è attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250, ai sensi dell'art. 72 della legge 12 luglio 1980, n. 312.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1980
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 14

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª
00187 ROMA.

Il sottoscritto:

cognome . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . .,

residente in . . (provincia di . .)

c.a.p. ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente, nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di analisi matematica e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . .,

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . rilasciato dall'Università di . . nell'anno accademico . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . (3);

di prestare servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . (4).

Data, ...

Firma (5)
. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento, nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . .,

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto .,

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva, di concetto o esecutiva . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima, seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Consistente nella risoluzione di un quesito, accompagnato da una dissertazione su argomenti del programma di cui al punto *b*).

PROVA ORALE

b) Consistente in un colloquio sul seguente programma:

Elementi di teoria degli insiemi - Relazioni binarie - Applicazioni - Strutture algebriche: gruppi, anelli e corpi ordinati - Corpi continui.

Successioni - Serie.

Spazi metrici - Spazi vettoriali - Spazi euclidei.

La misura di Peano-Jordan.

Funzioni reali di punto - Limiti e continuità - Funzioni reali di variabile reale - Infinitesimi ed infiniti.

Differenziabilità e differenziale.

L'integrale di Cauchy-Riemann - Integrali impropri.

Calcolo differenziale per funzioni di una variabile - L'integrale definito e l'integrale indefinito.

Successioni e serie di funzioni - Integrazione e derivazione per serie - Serie di Taylor e Mac Laurin - Serie di Fourier.

I polinomi e le serie di potenze nel corpo complesso.

Equazioni differenziali - Il problema di Cauchy - Equazioni lineari normali - Tipi classici di equazioni differenziali del 1° e 2° ordine - Equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti - Integrazione per serie.

Calcolo differenziale per funzioni di più variabili - Formule e serie di Taylor e Mac Laurin - Estremanti relativi.

Funzioni implicite e teorema del Dini - Applicazioni invertibili - Estremi condizionati - Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange.

Calcolo integrale per funzioni di più variabili - Integrali multipli - I teoremi di riduzione.

Curve - Curve rettificabili e lunghezza di una curva.

Integrali curvilinei e differenziali esatti.

Superficie - Superfici quadrabili e area di una superficie Integrali superficiali.

PROVA PRATICA

c) Consistente in una lezione (diretta ad accertare la capacità didattica) su un argomento del corso di analisi 1ª e 2ª svolto all'Accademia navale, estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

(10684)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(4053/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(4059/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(4062/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(4063/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ALTAMURA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Altamura (Bari).

(4078/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI - G. RONZONI » DI SEREGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ufficio personale dell'ente in Seregno (Milano).

(4066/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(4058/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente della divisione di medicina generale;

tre posti di assistente della divisione di neonatologia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(4106/S)

OSPEDALE DI CASTEL GOFFREDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel Goffredo (Mantova).

(4060/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(4054/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI SESSA AURUNCA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sessa Aurunca (Caserta).

(4055/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(4056/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(4057/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(4067/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803270)